



# CITTA' DI MARTINENGO

PROVINCIA DI BERGAMO

Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI

Assessorato:

## PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.38 DEL 22-07-2025

**Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARTINENGO E LA PARROCCHIA S.AGATA VERGINE E MARTIRE ENTE GESTORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA SACRO CUORE- ANNI EDUCATIVI 2025/2026-2026/2027 E 2027/2028**

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione n.27 del 17/07/2023 è stata stipulata la convenzione tra il comune di Martinengo e la Parrocchia di Sant'Agata Vergine e Martire con sede in via Sant'Agata,1 Martinengo quale ente gestore della scuola dell'infanzia paritaria "Sacro Cuore" di via Allegreni, finalizzata al funzionamento e sostegno dell'attività della scuola medesima per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025;

Rilevato che la convenzione di cui sopra è scaduta al 31/07/2025 e che pertanto è opportuno procedere alla stipula di una nuova convenzione;

Richiamate:

- la Legge n. 62/2000 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione", che definisce il sistema nazionale di istruzione costituito dalle scuole statali e dalle scuole private e degli Enti Locali ed individua, come obiettivo prioritario, l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dell'infanzia lungo tutto l'arco della vita;
- la Legge Regionale 11 febbraio 1999 n. 8, avente ad oggetto "Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome";
- la Legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale";
- il D. Lgs. n. 59/2004 "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione a norma dell'art. 1 della Legge 28.03.2003 n. 53";
- la legge regionale nr. 19/2007 "norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia;

- il D.lgs n. 65/2017 avente ad oggetto “Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni”;

Rilevato che la legge regionale n. 19/2007, si ispira “ai principi della centralità della persona, della funzione educativa della famiglia, della libertà di scelta e della pari opportunità di accesso ai percorsi, nonché ai principi della libertà di insegnamento e della valorizzazione delle professioni educative, dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e formative e della parità dei soggetti accreditati che erogano servizi;

Richiamato, in particolare, l’art.7-ter della L.R. 19/2007, che riconosce la funzione sociale delle scuole dell’infanzia non statali e non comunali, senza fini di lucro, ne sostiene l’attività mediante un intervento finanziario regionale integrativo, rispetto a quello comunale e a qualsiasi altra forma di contribuzione prevista dalla normativa statale, regionale o da convenzione al fine di contenere le rette a carico delle famiglie;

Dato atto che si rende necessario approvare la nuova convenzione per gli anni scolastici 2025/2026-2026/2027 e 2027/2028;

Visto lo schema di convenzione allegato alla lett. “A” composto da n.8 articoli per gli anni 2025/2026-2026/2027 e 2027/2028 che riporta gli accordi tra le parti e nello specifico con impegno del Comune di garantire:

- un contributo economico comunale annuo pari a 140.000,00 euro per l’anno educativo 2025/2026 e 145.000,00 euro annuo per gli anni educativi 2026/2027 e 2027/2028 finalizzato all’abbattimento delle rette di frequenza;
- un contributo economico finalizzato a finanziare i Progetti educativi contenuti nel Piano Diritto allo Studio pari a 8.000,00 euro annui;
- un contributo economico finalizzato a finanziare i Progetti educativi a sostegno delle attività integrative estive (CRE) pari a 6.000,00 euro annui;
- l’assistenza educativa scolastica a favore dei minori con disabilità;

Rilevato che:

- è fondamentale in un quadro di pluralismo istituzionale il ruolo svolto dalle varie istituzioni educative presenti nel territorio comunale che, nel rispetto dell’autonomia dei soggetti, insieme concorrono all’obiettivo di generalizzazione del servizio, in modo da garantire il diritto di tutti i bambini di godere di pari opportunità formative ed educative e di una risposta qualificata alle molteplici e differenti esigenze della famiglia;
- la presenza della scuola dell’infanzia paritaria “Sacro Cuore” e il suo forte radicamento nella comunità sociale in cui opera, costituisce patrimonio di grande valore e che il suo consolidamento, sviluppo e qualificazione rappresenta un interesse della società in cui è inserita;
- la scuola stessa è stata dichiarata paritaria, ai sensi della legge 10 marzo 2000 n. 62, con Decreto Ministeriale;

Richiamati:

- l’art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, in materia di sponsorizzazioni e rilevato che il divieto stabilito nel comma succitato non si applica alle iniziative rientranti nelle competenze dell’ente locale e svolte in forma sussidiaria;
- l’orientamento espresso dalla Corte dei Conti Deliberazione Corte dei Conti - sez. regionale di controllo per la Lombardia con deliberazione del 14/03/2013 n. 89 - secondo il quale *“...Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività anche sulla scorta*

*dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione. In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno di soggetti terzi in ambito locale, l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, la contribuzione tuttora ammessa, (distinguendola dalle spese di sponsorizzazioni ormai vietate) è lo svolgimento, da parte del privato, di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, perciò, deve rientrare nelle competenze dell'Ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che direttamente da parte di Comuni e Province; essa rappresenta una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione";*

Considerato che le attività proprie del Comune sono quelle relative alle funzioni dallo stesso esercitate per la propria comunità negli ambiti stabiliti in via generale dall'art. 13 della legge 18 agosto 2000, n. 267, o attribuite specificatamente da disposizioni di leggi statali e regionali e, in relazione ad esse, dallo Statuto dell'ente;

Ritenuto, pertanto, che, nella fattispecie, non si configuri quale sponsorizzazione il sostegno alla scuola dell'infanzia Sacro Cuore di Martinengo ma rientrante nell'offerta formativa ed educativa del territorio;

Rilevato che

-la spesa relativa al contributo economico annuale e al finanziamento delle attività estive pari a complessivi 146.000,00 euro per l'anno educativo 2025/2026 e 151.000,00 annui per gli anni educativi 2026/2027 e 2027/2028 trova copertura finanziaria al capitolo 480/34, codice 04.01-1.04.04.01.001, avente ad oggetto: "Contributo alle scuole dell'infanzia sacro cuore" del bilancio pluriennale di previsione 2025/2027 per gli anni finanziari di competenza;

-la spesa relativa al finanziamento dei Progetti educativi contenuti nel Piano Diritto allo Studio pari a 8.000,00 euro annui trova copertura finanziaria al capitolo 620/33 codice 04.07-1.04.03.99.999, avente ad oggetto: "Contributo a scuole non statali per progetti di formazione convenzionati" del bilancio pluriennale di previsione 2025/2027 per gli anni finanziari di competenza;

Ritenuto di provvedere ad approvare la bozza di convenzione per gli anni scolastici 2025/2026 2026/2027 e 2027/2028 composta da nr. 8 articoli che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale allegato lettera "A";

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio comunale n.58 del 30.12.2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2025/2027;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 148 del 30.12.2024 di approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG) 2025/2027 (art. 169 del Dlgs n. 267/2000). Parte finanziaria;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa reso dal responsabile del Settore 1°- Affari Generali- ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del d. lgs. 267/2000;

Acquisito, altresì, il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso dal responsabile del Settore 2° - Servizi finanziari, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del d. lgs. 267/2000;

Visti

- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il D.lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267;

**DELIBERA**

Di richiamare le premesse per farne parte integrante e sostanziale;

Di approvare la bozza di convenzione, allegato "A", composta da nr. 8 articoli, tra il Comune di Martinengo e la Parrocchia di S. Agata Vergine e Martire con sede in via S. Agata,1 Martinengo quale ente gestore della scuola dell'infanzia paritaria "Sacro Cuore" di via Allegreni-Martinengo;

Di sostenere le attività della Scuola dell'Infanzia citata in narrativa, mediante:

- un contributo economico comunale annuo pari a 140.000,00 euro per l'anno educativo 2025/2026 e 145.000,00 annuo per gli anni educativi 2026/2027 e 2027/2028 finalizzato all'abbattimento delle rette di frequenza;
- un contributo economico finalizzato a finanziare i Progetti educativi contenuti nel Piano Diritto allo Studio pari a 8.000,00 euro annui;
- un contributo economico finalizzato a finanziare i Progetti educativi a sostegno delle attività integrative estive (CRE) pari a 6.000,00 euro annui;
- l'assistenza educativa scolastica a favore dei minori con disabilità;

Di dare atto che:

-la spesa relativa al contributo economico annuale e al finanziamento delle attività estive pari a complessivi 146.000,00 euro per l'anno educativo 2025/2026 e 151.000,00 annui per gli anni educativi 2026/2027 e 2027/2028 trova copertura finanziaria al capitolo 480/34, codice 04.01-1.04.04.01.001, avente ad oggetto: "Contributo alle scuole dell'infanzia sacro cuore" del bilancio pluriennale di previsione 2025/2027 per gli anni finanziari di competenza;

-la spesa relativa al finanziamento dei Progetti educativi contenuti nel Piano Diritto allo Studio pari a 8.000,00 euro annui trova copertura finanziaria al capitolo 620/33 codice 04.07-1.04.03.99.999, avente ad oggetto "Contributo a scuole non statali per progetti di formazione convenzionati" del bilancio pluriennale di previsione 2025/2027 per gli anni finanziari di competenza;

Di autorizzare il Responsabile del settore "Servizi alla Persona" alla sottoscrizione della convenzione secondo lo schema allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale ed al relativo impegno di spesa;

Di demandare al Responsabile del settore "Servizi alla Persona" gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione;

Di provvedere a pubblicare tutte le informazioni necessarie nell'apposita sezione del sito internet comunale denominata "Amministrazione trasparente" come disposto dagli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013;

Dopodichè,

con voti favorevoli n. -----, astenuti -----, contrari-----, resi ai sensi di legge per alzata di mano, essendo n. -----i consiglieri presenti e votanti;

## **DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo nr. 267/2000.

